

Rifiuti esclusi dall'applicazione normativa rifiuti

PNRR – art. 185 Dlgs. 152/2002 – ceneri vulcaniche, rifiuti pirotecnici, posidonia

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 12.10.2021

L'art. 185 D.lgs. 152/2006 continua a essere modificato.

L'esclusione dall'ambito di applicazione della parte IV del D.lgs. 152/2006 offre la possibilità di evitare la complessa normativa e rendere più agevole la gestione di certi bene, che possono, fin dall'origine, essere considerati NON rifiuti.

La novella del PNRR (DL 77/2021) inserisce anche i rifiuti da articoli pirotecnici con la particolarità di escluderli dall'applicazione del D.lgs. 152/2006 ma di precisare la normativa di riferimento per lo smaltimento e gestione e richiamando anche l'art. 237 (criteri direttivi di sistemi di gestione) D.lgs. 152/2006 ovvero la norma finale e di chiusura del titolo dedicato alla gestione di particolari beni (veicoli fuori uso, olii... ecc.).

La novella inserisce nell'art. 185 D.lgs. 152/2006:

1. Posidonia spiaggiata (viene espunto il termine al 31.12.2022)
2. Ceneri vulcaniche
3. Rifiuti da articoli pirotecnici (che si aggiunge ai materiali esplosivi in disuso). A dire il vero tali materiali sono esclusi dalla disciplina del D.lgs. 152/2006 ma rientrano nella diversa disciplina del DM 101/2016 in attuazione D.lgs. 123/2015.

Ebbene, il Dossier del Senato (26.7.2021) commenta le novità inserite ovvero:

“...Ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c), sono esclusi dall'ambito di applicazione della citata disciplina, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato, nonché, **secondo la novella in esame, le ceneri vulcaniche, riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi**, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente o costituiscano pericolo per la salute umana.

La **novella**, inoltre, con la modifica della lett. e) del comma 1, art. 185, e l'introduzione dei **nuovi commi 4-bis e 4-ter**, include nel campo di applicazione della disciplina di cui alla Parte IV i **rifiuti da articoli pirotecnici**, dettando apposita disciplina concernente il loro trattamento (la lettera e), in esame, si ricorda, esclude dalla disciplina della Parte IV i **materiali esplosivi in disuso**).

Tali rifiuti da articoli pirotecnici includono (ai sensi della novellata lettera e)) non solo i rifiuti derivanti dall'accensione degli stessi, ma anche quegli articoli che abbiano cessato il loro periodo di validità, siano in disuso o che non siano più idonei a essere utilizzati per il

loro fine originario.

Essi (dispone il **nuovo comma 4-bis** dell'art. 185) sono trattati secondo le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplosivi individuate dal D.M. 12 maggio 2016, n. 101, emanato in attuazione dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 2015 ("Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici"). Il trattamento dei rifiuti in oggetto avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza concernenti la movimentazione di esplosivi. Il loro trattamento, recupero o incenerimento sono svolti in impianti autorizzati a tale scopo, secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.

Il **nuovo comma 4-ter** dell'art. 185 obbliga i produttori e gli importatori di articoli pirotecnici a provvedere - singolarmente o in forma collettiva - alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi dei sistemi di gestione dettati **dall'articolo 237 del Codice**.

L'art. 237 stabilisce che i sistemi di gestione sono prioritariamente chiamati a prevenire la produzione di rifiuti - anche tenendo conto dell'obsolescenza programmata - a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero, nonché la riduzione e lo smaltimento finale dei rifiuti. Inoltre, i sistemi devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati, secondo principi di trasparenza e di non discriminazione, garantendo la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti. Devono dare informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi. La norma pone in capo ai produttori la responsabilità finanziaria in relazione alla gestione del ciclo di vita in cui il prodotto diventa rifiuto. Prevede, altresì, che i produttori, ovvero i sistemi collettivi, determinino il contributo ambientale secondo le modalità ivi previste.

Posidonia spiaggiata

Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stata introdotta ulteriore modifica all'art. 185 del Codice. Quest'ultimo prevede (comma 1, lett. *f*) l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti anche della **posidonia spiaggiata**, ove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Tale esclusione opera solo **fino al 31 dicembre 2022. Con la disposizione in esame si espunge il riferimento a tale termine temporale...."**